

Pubblicato il 22/05/2020

N. 02869/2020 REG.PROV.CAU.
N. 02738/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2738 del 2020, proposto dai Sig.ri

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dall'Avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED] [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione [REDACTED] in persona del Governatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato [REDACTED] con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza in Roma della Regione [REDACTED]

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 109 del 16.1.2020, resa tra le parti, concernente

l'esclusione degli appellanti dalla procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma II, D.lgs. 75/2017 (delibera DG n. 764/2019).

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.S.L. Azienda Sanitaria Locale [REDACTED] e della [REDACTED]

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio, svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 84 del d.l. 18/2020 il giorno 21 maggio 2020, il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti;

Viste le memorie depositate dalle parti in vista della camera di consiglio;

Ritenuta l'applicabilità nella fattispecie dell'art. 1, comma 543, della l. 208/2015 e la possibilità, alla stregua di tale norma, di considerare favorevolmente, tra le forme di lavoro flessibile, ai fini della stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio mediante procedure concorsuali riservate, anche il lavoro prestato mediante contratti di somministrazione, in quanto la speciale procedura deve ritenersi avviata, con la delibera del D.G. Azienda sanitaria Locale [REDACTED] n. 2439 del 28.12.2018, che reca avviso pubblico di ricognizione del personale interessato alle procedure concorsuali riservate, entro il 31.12.2018 (termine, quest'ultimo, fissato dal comma X dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 ai fini dell'applicabilità delle "disposizioni di cui all'art. 1 comma 543 legge n. 208/2015, la cui efficacia.. è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione..");

Ritenuto, pertanto, che sussiste il *fumus boni iuris* e il danno grave e irreparabile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (Ricorso numero: 2738/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

L'ESTENSORE
Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO